



ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Risoluzione municipale no. 214/2016, del 22 febbraio 2016

Il Municipio di Gambarogno, in applicazione:

- degli articoli 107, 109 e 192 della Legge organica comunale;
- degli articoli 23, 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- degli articoli 50 e 51 del Regolamento organico comunale;
- delle disposizioni emanate dal Gruppo cantonale di lavoro zanzare (GLZ);
- di ogni altra disposizione applicabile;

con l'obiettivo di:

- **preservare e proteggere la qualità di vita** ritenuto che la zanzara tigre è particolarmente aggressiva e fastidiosa per le punture dolorose;
- **evitare il rischio di malattie** in quanto la zanzara tigre è potenzialmente portatrice di malattie infettive;
- **prevenire e combattere la diffusione** della zanzara tigre dotata di una grande capacità colonizzatrice;

ORDINA

1. RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Su indicazione e in collaborazione con il Gruppo cantonale di lavoro zanzare (GLZ), il Comune provvede tramite i collaboratori del servizio esterno ad effettuare le necessarie misure di controllo (trattamenti larvicidi, rimozione di focolai larvali, ecc) in tutte le aree pubbliche o di interesse pubblico.

2. INFORMAZIONE

Sul sito del Cantone <http://www.ti.ch/zanzare/> è possibile consultare e scaricare il materiale informativo riguardante la lotta contro la zanzara tigre e la lista dei fornitori presso i quali acquistare i prodotti biocidi omologati in Svizzera. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail dss-us.zanzaratigre@ti.ch o all'Ufficio tecnico comunale.

Il Comune si occupa degli avvisi agli albi, delle pubblicazioni sul sito web e dell'invio di materiale informativo ai propri cittadini.

3. RESPONSABILITA' DEI CITTADINI

A tutta la cittadinanza

- non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare settimanalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori), onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- svuotare settimanalmente i sottovasi portafiori;
- coprire ermeticamente con zanzariere i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi, ecc.);
- svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri;
- nel caso d'utilizzo di fiori finti i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi.

A tutti i condomini e ai proprietari o detentori d'immobili e edifici

- procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre o secondo indicazioni dell'Autorità;
- provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- evitare i ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee.

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- in caso di manifesta presenza di zanzare procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili

- prestare particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi, ecc.);
- con la manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall'attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre, procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni d'auto o assimilabili

- conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua.

A chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani

- in caso di manifesta presenza di zanzare, per le superfici interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva;
- coprire ermeticamente o con zanzariere tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, fusti, annaffiatori, secchi, bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua meteorica e occasionale.

4. VIGILANZA DEL COMUNE

Alla presenza di casi sospetti e/o accertati d'infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree private circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili il Comune, su indicazione e in collaborazione con il Gruppo cantonale di lavoro zanzare (GLZ), provvederà ad effettuare, in caso di inadempienza, trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali, addebitandone i costi ai destinatari specificatamente individuati.

5. CONTRAVVENZIONI

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.00 a CHF 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

6. PROVVEDIMENTI

Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Tutti gli ordini emanati possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS, per i casi di disobbedienza alle decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

7. RIMEDI DI DIRITTO

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a decorrere dal 26 febbraio 2016, per un periodo di 30 giorni.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione.

8. ENTRATA IN VIGORE

L'ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e abroga ogni precedente disposizione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli

Magadino, 22 febbraio 2016